

Prot. 1849/2023/AR/g del 2/11/2023

---

## **OSSERVAZIONI AL DCO 424/2023/R/GAS**

**OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI  
STATO N. 8523 DEL 5 OTTOBRE 2022, E N. 7386 DEL 27  
LUGLIO 2023, IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE  
DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI GAS  
NATURALE PER I PERIODI REGOLATORI 2014-2017  
E 2018-2019**

---

## **Osservazioni generali**

La scrivente associazione non condivide le proposte formulate dalla consultazione in oggetto ai fini dell'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 8523 del 5 ottobre 2022 e n. 7386 del 27 luglio 2023. Senza entrare nel merito delle argomentazioni oggetto del contenzioso, sulle quali si è ampiamente dibattuto, ciò che preme maggiormente sottolineare è la necessità di individuare una soluzione operativa che possa permettere all'Autorità di adempiere a quanto richiesto, evitando tuttavia di ledere i diritti di altri soggetti non coinvolti nel contenzioso i quali, anche sulla base del principio del legittimo affidamento, non si aspetterebbero di subire gli impatti negativi, comminati ex-post e quindi non recuperabili, che deriverebbero dai rimedi illustrati dal documento come possibile modalità di attuazione degli esiti finali della giustizia amministrativa.

Risulta infatti chiaro che l'eventuale attuazione del meccanismo descritto dal documento comporterebbe un'inattesa ed ingiusta penalizzazione degli shipper che, nei periodi regolatori 2014-2017 e 2018-2019, risultavano titolari di capacità presso i punti di entrata della rete nazionale collocati nel Nord del Paese. Tali operatori si troverebbero infatti nella condizione di dover passivamente subire le nuove quantificazioni dei corrispettivi, senza alcuna facoltà di modificare le proprie scelte di prenotazione o le proprie strategie commerciali, definite in funzione degli elementi allora vigenti e ravvisabili.

Nello specifico, il conguaglio retroattivo sulla base dei nuovi corrispettivi ricalcolati come proposto dalla presente consultazione sembra trarre spunto dal fatto che il recupero delle somme da indirizzare agli aventi diritto in quel tempo importatori presso i punti di entrata a Sud del Paese, debba necessariamente avvenire attraverso l'applicazione, ora per allora, di oneri aggiuntivi impreveduti nei confronti degli shipper che in quel periodo erano attivi presso i punti di entrata posti a Nord. Tali oneri risulterebbero, tuttavia, in quanto applicati ora per allora, non più trasferibili a valle della filiera e resterebbero in capo a tali shipper, poiché i mutamenti nel frattempo intercorsi nei rapporti commerciali e nelle relazioni di corrispondenza allora vigenti impedirebbero tale processo.

Come conseguenza, lo strumento di ottemperanza graverebbe esclusivamente sugli operatori attivi in quel tempo presso i punti di entrata a Nord nei periodi di riferimento, generando una fattispecie di dubbia ragionevolezza, nonché il rischio di ulteriori azioni amministrative da parte dei danneggiati, i quali non avrebbero alcun'altra leva per poter limitare gli impatti nei loro confronti.

A ciò si aggiunge che l'adozione del conguaglio retroattivo, oltre a comportare rilevanti aggravii gestionali per tutti gli operatori della filiera, richiedendo essenzialmente l'implementazione di una procedura di ricalcolo e di riaddebito ex-post delle partite economiche dei corrispettivi di entry, determinerebbe un precedente particolarmente significativo in tema di adeguamenti a sentenze amministrative di natura tariffaria, con potenziali risvolti sui contenziosi futuri ed il connesso rischio di dover procedere sistematicamente a ricalcoli ex-post. Si segnala a tal fine l'ancora attesa conclusione del contenzioso relativo alle tariffe di trasporto gas del periodo regolatorio 2010-2013.

In conclusione, la scrivente ritiene non percorribile la modalità di ottemperanza proposta. Si suggerisce pertanto di adottare un meccanismo che preveda, a valle dell'individuazione delle partite economiche, il ristoro dei costi sostenuti agli operatori che ne facciano richiesta in quanto danneggiati dalla regolazione oggi annullata dal Consiglio di Stato, come già fatto da codesta Autorità relativamente all'ottemperanza alla sentenza dello stesso Consiglio relativa alla disciplina degli sbilanciamenti elettrici (delibera 333/2016). Gli squilibri che si genererebbero in capo all'operatore di trasporto potrebbero essere ripianati attraverso la definizione di un corrispettivo variabile pro futuro da applicare a tutti i clienti finali, seguendo sostanzialmente le stesse logiche previste dalla delibera 32/2019/R/gas nell'ambito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2016 di annullamento della delibera ARG/gas 89/10, relativamente al valore del coefficiente k della componente QE della tariffa tutelata gas.

In particolare, il corrispettivo si applicherebbe alla generalità dei clienti finali del settore gas ed il relativo valore verrebbe coerentemente quantificato, per un arco temporale sufficientemente ampio e tale da assicurare valori adeguatamente contenuti, al fine di alimentare il gettito necessario a raccogliere le risorse da destinare all'elemento di mitigazione riconosciuto dal giudice amministrativo agli aventi diritto. In tal modo, l'ottemperanza si realizzerebbe senza gravare in maniera irreparabile su specifiche tipologie di operatori e si assicurerebbe la corretta devoluzione dei costi complessivi, così rimodulati, direttamente nei confronti della generalità dei clienti finali.

Infine, prima di procedere con la predisposizione del provvedimento finale, al fine di agevolare la condivisione di tutte le opportune ulteriori valutazioni circa le modalità operative di recupero del gettito corrispondente al totale delle somme da devolvere agli aventi diritto, si richiede l'Autorità di prevedere un momento di consultazione addizionale, a garanzia del sistema gas nel suo complesso.

Si riportano di seguito le osservazioni ai singoli quesiti della consultazione.

### **Osservazioni specifiche**

#### **S1. Osservazioni rispetto alla verifica sui corrispettivi**

**R1.** La metodologia a matrice in modalità semplificata, posta alla base delle argomentazioni che scaturiscono nella ridefinizione dei corrispettivi di entrata e che si riferiscono essenzialmente alle assunzioni espresse al par. 3.6, rischia comunque di comportare delle possibili distorsioni, in quanto la rimozione della correlazione del costo del trasporto in funzione del diametro, nonché la non applicazione, alle tratte in controflusso, della valorizzazione pari al 14% del costo associato alle tratte in flusso, costituiscono aspetti potenzialmente in grado di incidere ex-post sulle strategie commerciali e di prenotazione delle capacità allora effettuate dagli operatori sulla base della regolazione vigente, senza possibilità di ricalibrare le proprie decisioni.

#### **S2. Osservazioni rispetto alla verifica sui coefficienti per gli autoconsumi.**

**R2.** Non si esprimono particolari osservazioni in merito a tali aspetti.

#### **S3. Osservazioni rispetto agli orientamenti per l'ottemperanza.**

**R3.** Si ribadisce la contrarietà nei confronti della soluzione di ricalcolo con effetti retroattivi descritta dal documento e si rinvia integralmente a quanto espresso nelle considerazioni generali, sottolineando l'impossibilità, nella fattispecie proposta dall'Autorità, di poter trasferire ai soggetti posti a valle della filiera, i nuovi costi addizionali emergenti che deriverebbero dalla concreta imposizione dei nuovi corrispettivi di entrata presso i punti a Nord, costi che si configurerebbero pertanto come non recuperabili nei confronti dei soggetti a cui verrebbero imposti. Si auspica infine la previsione di una fase consultiva integrativa da realizzare prima della definizione del provvedimento finale da parte dell'Autorità.







[www.utilitalia.it](http://www.utilitalia.it)

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma



[www.utilitalia.it](http://www.utilitalia.it)

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma